

LX.

TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Congedi — Omaggi — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Giuramento del Senatore Turrisi-Colonna — Presentazione di tre progetti di legge — Seguìto della discussione del progetto di legge per la costituzione dei Consorzi per l'irrigazione — Dichiarazioni del Senatore Gadda, Relatore, sulle modificazioni proposte dal Senatore Vigliani — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 — Schiarimento del Relatore all'articolo 6 — Approvazione degli articoli 7 e 8 — Obbiezione del Senatore Giovanola all'articolo 9, cui rispondono il Relatore ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Replica del Senatore Giovanola — Approvazione degli articoli 9, 10 e 11, ultimo del progetto — Domanda del Senatore Vacca, Relatore del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, appoggiata dal Senatore Vigliani e approvata dal Senato.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio e della Guerra.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. dà lettura del verbale della tornata precedente, che è approvato.)

I Senatori Pasolini, Cialdini, Bixio, Carradori, Pepoli Carlo, Serra Domenico, Roncalli Francesco, Sylos-Labini, Manni, Di Monale, Zanolini e Ginori-Lisci domandano un congedo, che viene loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Soprintendente generale degli Archivi Toscani del primo volume dell'*Inventario del Regio Archivio di Stato in Lucca*;

Il Direttore della Società degli Insegnanti in Torino degli *Atti della ventesima consulta di essa Società*;

Il cav. Luigi Osio, d'una copia dei *Documenti diplomatici tratti dagli Archivi Mila-*

*nesi* (Vol. III, Parte prima) per esso coordinati.

Il Commendatore Carlo Padiglione del suo *Dizionario bibliografico e storico della Repubblica di S. Marino*.

Si dà quindi lettura del seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti:

Roma, 20 novembre 1872.

In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1862, N. 3863, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del decorso mese di ottobre.

*Il Presidente*  
DUCHOQUÈ.

### Giuramento del Senatore Turrisi-Colonna.

PRESIDENTE. Trovandosi il Senatore Turrisi-Colonna nelle sale del Senato, invito i Senatori Cannizzaro e Manzoni a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

*(L'onorevole Senatore Barone Turrisi-Colonna introdotto nell'Aula presta giuramento nella consueta formola.)*

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Turrisi-Colonna del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Di concerto col Ministro Guardasigilli, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per *modificazioni alla legge 25 gennaio 1865 sui diritti d'autore delle opere d'ingegno.*

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici secondo il consueto.

### Seguito della discussione del progetto di legge sulla costituzione dei Consorzi d'irrigazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla costituzione dei Consorzi d'irrigazione.

Pregherai l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a riferire sopra il nuovo progetto di legge concordato coll'onorevole Senatore Vigliani, e credo anche coll'onorevole signor Ministro.

Senatore GADDA, *Relatore.* Gli onorevoli Senatori hanno avuto il progetto di legge che l'Ufficio Centrale ha concordato coll'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio e col preopinante l'onorevole Senatore Vigliani. Dalla lettura di questo, avranno rilevato come in sostanza il progetto di legge non sia stato modificato se non nel modo, con cui verrebbe

meglio ad esplicarsi la parte attinente a disposizioni di diritto civile; ma effettivamente la parte sostanziale, la parte economica del progetto, lo scopo cioè, a cui si mira con questa legge che è quello di promuovere i Consorzi di irrigazione, e di stabilire il modo con cui debbano funzionare, con cui debbano svolgersi le attribuzioni loro; in questa parte, dico, non vennero portate alcune modificazioni e si conserva intero lo spirito del progetto.

L'Ufficio Centrale, quando presentava la prima volta il progetto di legge e la sua Relazione al Senato, e che raccomandava ai signori Senatori di darvi sollecita approvazione nella stessa forma, con cui era stato votato nell'altro ramo del Parlamento, si ispirava principalmente allo scopo a cui la legge mirava.

Noi abbiamo sentito ripetere nella precedente tornata dal signor Ministro, e del resto è svolto lungamente nella Relazione, che lo scopo a cui mira il progetto di legge è di rendere più efficace, più fruttifero il nostro movimento commerciale e agricolo, fonte principale della ricchezza nazionale.

In questo concetto l'Ufficio Centrale, vedendo che il progetto, come era presentato, raggiungeva perfettamente lo scopo; aveva invitato a confermarlo ed approvarlo nella sua integrità, onde affrettare, per quanto dipendeva dal Senato, l'attuazione di questo provvedimento, a cui tutti certamente annettiamo una grande importanza. Ma dal momento che nell'ultima tornata un onorevole Senatore, competentissimo certamente, massime nella materia giuridica, ci faceva rilevare o per lo meno ci poneva il dubbio che potessero le disposizioni del progetto di legge in qualche parte modificare quelle contenute nel Codice civile; allora era dovere dell'Ufficio Centrale di prendere in attento esame il progetto stesso, e vedere se e quanto queste considerazioni avessero fondamento, perchè non era nel concetto di nessuno di modificare con questo progetto di legge le disposizioni del Codice civile.

Anzi la Relazione che ebbi l'onore di presentare al Senato, come Relatore dell'Ufficio Centrale, diceva apertamente che noi eravamo sempre partiti dal concetto che aveva ispirato anche il Ministero nel presentare il progetto, cioè che le disposizioni del Codice civile non dovevano essere per niente modificate. Si è voluto solo togliere un dubbio e dare con una

disposizione legislativa un'interpretazione sicura, sia pei Tribunali, sia per le autorità amministrative. Si volle insomma stabilire che quelle disposizioni del Codice civile rimanevano intatte e da applicarsi nelle disposizioni relative ai Consorzi per l'irrigazione.

Questo nostro scopo lo dichiaravamo esplicitamente. Ma l'onorevole proponente sollevava il dubbio che parlandosi di un ente giuridico, si venisse ad introdurre un concetto che non era precisamente nelle disposizioni del Codice civile. Di più egli trovava anche questo fatto pericoloso, perchè, a suo avviso, veniva a sollevare una grande questione, se convenga cioè creare nuovi enti morali, e ciò, a suo avviso, senza alcuna necessità.

Egli è su questo punto principalmente che l'onorevole proponente richiamò l'attenzione del Senato; e su questo punto ebbe luogo la discussione fra lui, l'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio e l'Ufficio Centrale.

Si è detto che cosa ci proponeva il Governo, e perchè l'Ufficio Centrale appoggiasse le proposte da lui fatte. Noi non ci proponevamo se non che circondare i Consorzi per l'irrigazione di tali formalità e di tanta efficacia, che potessero contrattare, senza ostacoli coi terzi, e soprattutto poi determinare bene quale fosse la responsabilità dei singoli soci componenti il Consorzio; perchè, se questo non si faceva, se questo scopo non si raggiungeva, si vedeva chiaramente che tutto il progetto di legge cadeva, ossia riusciva inefficace. Perchè, come mai si potrà formare un Consorzio d'irrigazione o qualunque altro, se quegli che entra in una società corre pericolo che gli atti dell'Amministrazione abbiano ad obbligarlo indefinitamente e personalmente, lui che può essere anche estraneo all'amministrazione, o che, se vi prende parte, crede però di vincolarsi soltanto in proporzione della sua quota? Ora queste condizioni indispensabili ai Consorzi, il Governo si proponeva raggiungerle attribuendo loro il carattere di enti morali.

Invece questi caratteri che si volevano imprimere al progetto, perchè indispensabili a promuovere e formare i Consorzi, l'onorevole Vigliani (e in ciò s'andò facilmente d'accordo) diceva dobbiamo specificarli noi stessi negli articoli del progetto di legge. Che necessità di attribuirli indirettamente col dare al Consorzio questo carattere d'ente giuridico, introducendo

questo concetto nuovo nel Codice civile in questa materia dei Consorzi? Ecco dunque come, partendo da un medesimo principio, e volendo l'identica cosa, la disputa fra noi verteva solo intorno al modo con cui raggiungere meglio lo scopo.

Fu agevole allora intendersi, e si stabilì con disposizioni speciali, che appunto i Consorzi abbiano queste determinate qualità, questi caratteri precisi, senza dei quali ciascuno di noi comprendeva che avremmo compilata una legge inefficace.

E poichè l'Ufficio Centrale dietro tali considerazioni era già entrato nel concetto di modificare in questa parte il progetto di legge, si sentì che qualche altra modificazione era forse opportuno introdurre, sempre nello scopo di rendere più chiaro il concetto della legge mantenendolo integralmente, ed il Senato vedrà che le disposizioni sostanziali del progetto governativo sono conservate anche nelle nuove modificazioni proposte e concordate.

Riservandomi sui singoli articoli di far notare, se occorrerà, quelle modificazioni, più di forma che di sostanza che furono introdotte nel progetto, accennerò ora in via pregiudiziale un'altra considerazione che parve a tutti di molta importanza.

Fu detto da alcuni che effettivamente con questo progetto di legge noi venivamo a stabilire il modo, con cui si formano e si regolano i Consorzi nuovi, ma lasciavamo un'assoluta incertezza pei Consorzi già esistenti; e siccome questi ultimi Consorzi si trovano ora in uno stato di vera anarchia (e, che questo sia, già lo ha detto l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio in Parlamento, e per di più noi approfittando della cortese sua offerta abbiamo esaminato le relazioni venute in proposito al Ministero dalle varie provincie, e queste confermano lo stato deplorabile di confusione in cui è caduto questo servizio), così si è sentito il bisogno, ed anzi la necessità di togliere qualunque dubbio se le disposizioni di questo progetto si riferissero anche, ed in quali parti, ai Consorzi già esistenti, onde anch'essi potessero trovare il modo di sviluppare la loro azione, e soprattutto di esigere le loro quote d'imposte consortili.

Accenno a questa circostanza anche perchè forma uno dei motivi gravi, che richiamò l'Ufficio Centrale a vedere se non occorresse per

avventura di portare al progetto di legge in questione una qualche modificazione, la quale chiarisse questo concetto, che a noi veramente sembrava opportuno di nettamente delineare.

La prima volta che aveva avuto l'onore di parlare di questa materia al Senato, e di far con una Relazione stampata conoscere il voto del vostro Ufficio Centrale, che proponeva la sollecita approvazione dell'integrale progetto, quale veniva dalla Camera dei Deputati, si era ispirati dal bisogno di far sollecitamente fruire la proprietà fondiaria che le reclama delle disposizioni economiche e finanziarie di questo progetto di legge. Ripugnava a noi il vedere dilazionarsi un evidente beneficio per considerazioni più di forma che di sostanza. Ma anche sopra di ciò il vostro Ufficio Centrale ebbe argomento di tranquillarsi, in quanto che l'onorevole Ministro ne affidò di ripresentare con tutta sollecitudine il progetto alla Camera e di chiederne l'urgenza. È perciò che anche sotto tale riguardo vi raccomandiamo con fiducia l'approvazione delle proposte modificazioni.

PRESIDENTE. Essendo questo nuovo progetto stato concordato dall'Ufficio Centrale coll'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio e coll'onorevole Senatore Vigliani, si darà lettura dei singoli articoli.

#### Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge; col primo si domanda la facoltà al Governo di aprire un concorso per l'ammissione di ufficiali del Genio e dell'Artiglieria; col secondo si cambiano alcune norme nell'anzianità degli ufficiali dell'Artiglieria e del Genio uscenti dall'Accademia.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« I Consorzi per la irrigazione, siano facoltativi od obbligatori, sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati.

» Non sono applicabili che ai Consorzi per gli scoli artificiali le disposizioni, che nell'in-

teresse pubblico sono sancite nel capo IV, titolo 3° della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, N. 2248, Allegato F. »

Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Ogni Consorzio per l'irrigazione dovrà, nel regolamento o statuto prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile, specificare l'estensione ed il perimetro del terreno che si vuole irrigare, i mezzi coi quali intende provvedere all'impresa, le condizioni di ammissione dei soci, i modi di amministrazione ed i poteri assegnati agli amministratori. »

(Approvato.)

« Art. 3. L'amministrazione del Consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare col mezzo del suo capo il Consorzio in giudizio, nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessino entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto. »

(Approvato.)

« Art. 4. La responsabilità dei consortisti è limitata alla quota da ciascuno conferita in società, o determinata nel regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 5. È fatta facoltà ai Consorzi per l'irrigazione di stabilire nell'atto della loro costituzione, o nel regolamento, che le controversie tra soci, o tra soci ed il Consorzio, siano decise col mezzo di arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie, non ostante l'appello ai Tribunali ordinari che sarà sempre ammesso. »

(Approvato.)

« Art. 6. Ai Consorzi i quali dimostrino che la superficie dei terreni da irrigarsi non sia inferiore a 20 ettari, può essere accordata con Decreto Reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

» La domanda accompagnata dal regolamento, o statuto del Consorzio, viene presentata al Prefetto della Provincia, che la rassegna al Ministro di Agricoltura e Commercio, colle sue osservazioni per l'emanazione del Decreto Reale. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Venne mosso il dubbio, se in forza di quest'articolo 6 sia ben chiarito

che, dopo l'attuazione di questa legge, i ruoli per l'esecuzione delle quote, possano essere resi esecutori in base di un atto dell'autorità amministrativa. Ora io non credo che questo dubbio possa sorgere. A me pare che la cosa sia chiara; ma ad ogni modo, giacchè replicatamente mi son sentito muovere in via confidenziale quest'interpellanza, io penso di dover qui dichiarare che l'intenzione dell'Ufficio Centrale e degli altri onorevoli Senatori, nonchè dell'onorevole Ministro (se me lo permette), era, che noi poniamo i Consorzi nelle condizioni in cui sono i Comuni per l'esazione delle loro imposte. Diffatti diciamo: « *coi privilegi e nelle forme fiscali, il contributo dei soci, ecc., ecc.* » Quindi c'è il privilegio e c'è la forma. A noi pareva che con queste parole fosse abbastanza chiara la cosa e venisse tolto qualunque dubbio; Ma, giacchè, come dissi, alcuni degli onorevoli miei Colleghi mi hanno fatto quest'interpellanza officiosa, io vi rispondo qui, perchè se l'onorevole signor Ministro non ha osservazioni da soggiungere, sia chiarito che il concetto dell'Ufficio Centrale e del Senato era questo.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Senatore Gadda si limita a questa dichiarazione, io non ho altro che a porre ai voti l'art. 6.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del Consorzio e gli atti successivi che per la durata di quattro anni dalla data dell'atto costitutivo occorran per la esecuzione dei lavori di irrigazione, nei quali atti si intendono compresi quelli di acquisto d'acqua per irrigazione. »

(Approvato.)

« Art. 8. L'aumento del reddito di un fondo per fatto della irrigazione introdotta da Consorzi costituiti sotto la presente legge e muniti del Decreto Reale di cui nell'art. 6 non è soggetto ad imposta fondiaria per trent'anni a contare dalla data del Decreto stesso. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le disposizioni degli articoli 7 ed 8 non sono applicabili alle irrigazioni fatte con acqua condotta col mezzo di opere, alla costruzione delle quali concorse l'Erario pubblico, direttamente o mediante guarentigie od annuità. »

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Nella dotta e diligente Relazione dell'Ufficio Centrale si dice: « la distinzione del presente articolo è evidente e giusta. » Mi duole di non potere trovarmi del suo avviso, perchè anzi parmi evidente che anche nel caso in cui l'acqua sia condotta per un canale nella cui costruzione il Governo abbia concorso, gli utenti, i quali devono trasportarla da lontano per utilizzarla sopra i loro fondi, si trovano nelle identiche condizioni di quelli, i quali in via ordinaria traducono direttamente le acque dai corsi naturali. Eguali sono le spese per i canali diramatori, eguali le opere per la sistemazione dei terreni, eguale eziandio il prezzo a cui l'acqua si dispensa. Giacchè il prezzo dell'acqua non dipende dal suo costo, ma dal valente dell'acqua medesima in comune commercio. Quindi per l'utente tanto vale che l'acqua sia distribuita dal Governo, come lo sia da un altro qualunque proprietario. Se si vuole promuovere l'irrigazione di fondi ora meno produttivi, non v'è ragione di concedere minori agevolzze a coloro che derivano l'acqua da un corso artificiale creato dal Demanio.

Ma vi è di più: il Governo non può dare il suo concorso che a grandi imprese d'irrigazione, le quali per necessità abbracciano una zona di terreno assai estesa. Ora, egli è evidente che i proprietari, i quali si trovano sull'estremità della zona hanno da costruire dei cavi di maggior lunghezza e dispendio, che non coloro i quali derivano direttamente l'acqua dai fiumi e rivi vicini. Quindi la condizione degli utenti delle acque governative è peggiore in molti casi di quella degli altri utenti, e non si potrebbe convenientemente negare agli uni le agevolzze concesse agli altri.

Il Governo poi nel caso che abbia concorso in una condotta d'acqua e sia interessato nel suo prodotto, ha anzi un interesse diretto a facilitare la distribuzione della medesima,allettando la concorrenza degli utenti. In caso diverso, se il Governo rende difficile la distribuzione dell'acqua, non accordando agli uni i privilegi che accorda agli altri, ne avverrà che non potrà vendere l'acqua, o altrimenti dovrà venderla a prezzo minore di quello che avrebbe ricavato quando i proprietari dei terreni fossero tutti posti nelle medesime condizioni. In altri termini, questa non è che una questione

di parole; perchè, o voi accordate le comuni agevolezze agli utenti delle acque governative, ed allora il Governo potrà vendere le sue acque al prezzo corrente in commercio; o viceversa, se togliete questa facilitazione, il Governo dovrà vendere le sue acque a prezzo minore. Non è quindi che una utilità apparente quella che si verrebbe a conseguire con questo articolo.

Ora domando se, per un'utilità apparente, convenga provocare il malcontento di alcune popolazioni, le quali sentono che questo articolo, quantunque concepito in termini generali, è scritto esclusivamente per loro. Parliamoci chiaro; quest'articolo non è di universale applicazione, ma contempla direttamente ed unicamente i territori del Vercellese, Novarese, della Lomellina e del Monferrato, per i quali si è aperto il canale Cavour.

Io lascerò da parte la questione dei grandi interessi nazionali che hanno consigliato ai poteri dello Stato di far concorrere le finanze in questa grandiosa impresa; ma ricorderò una delle considerazioni che si è messa avanti allora che quell'opera fu decretata: ed è che quei territori sono stati ripetutamente bersagliati dalle guerre nazionali, assoggettati ad enormi requisizioni per parte del nemico; hanno sopportato devastazioni ed ingenti perdite, e non hanno mai avuto alcun compenso. Mentre hanno veduto, o per un titolo o per un altro, compensati i danni avuti in altre Provincie, che più o meno avevano sofferto per la medesima causa, i territori del Novarese, della Lomellina, del Vercellese e del Monferrato non hanno ancora conseguito indennità di sorta; e si disse dal Governo che si voleva in qualche modo compensarli, mediante l'apertura del canale Cavour. Ora, in parte questo compenso sarebbe tolto, se si rendessero peggiori le condizioni, escludendoli dalla partecipazione ai favori che la legge providamente accorda alla generalità di coloro che derivano l'acqua pel servizio dell'agricoltura.

Io prego quindi il Senato acciò abbia riguardo a queste considerazioni, tanto di utilità intrinseca come di convenienza politica, le quali consigliano di non ammettere l'esclusione prevista nell'articolo 9.

Senatore GADDA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Le considerazioni svolte dall'onorevole Senatore Giovanola hanno in parte un grande peso, e all'Ufficio Centrale non erano sfuggite. Quando l'Ufficio Centrale disse che questo articolo di legge era conseguenza naturale, dirò, degli antecedenti favori fatti dal Governo a una derivazione d'acqua, intendeva di dire che non si potevano estendere detti favori a quelle irrigazioni, delle quali parla il progetto di legge, che si hanno col mezzo di opere, alla costruzione delle quali è concorso l'Erario pubblico; ma con ciò non s'intende dire che le acque, le quali vanno ad irrigare nuovi fondi, e che per queste nuove irrigazioni si costruiscono canali derivati dal canale governativo, e dirò, per spiegarmi più chiaramente, dal canale favorito dalle opere a cui concorse il Governo, dovessero essere escluse dal beneficio concesso ai Consorzi di irrigazione in questo progetto di legge.

Giacchè si è voluto fare il caso pratico, a cui questo articolo in parte certamente allude, prendiamo pure il caso pratico. Colle acque del canale Cavour si irrigano direttamente molte terre, e queste non possono godere del beneficio, perchè hanno già avuto i favori del Governo nella costruzione del canale. Ma se molti proprietari si uniscono in Consorzio fra loro, e derivano le acque dal canale Cavour, facendo le opere necessarie per portarle lontano a loro spese, io credo che questo articolo non possa escluderli da quel beneficio che la legge loro accorda.

Infatti l'articolo 9 della legge dice: « Non sono applicabili alle irrigazioni fatte con acque condotte col mezzo di opere alla costruzione delle quali concorse l'Erario pubblico. »

Dunque se queste opere, per derivare l'acqua per i miei fondi, furono fatte con danari miei e dei miei consorti, non credo che questa esclusione le possa riguardare. Tuttavia sarebbe opportuno che l'interpretazione che noi diamo a questo articolo fosse assentita anche dal Governo, perchè a noi sembra logica, e che dall'Ufficio Centrale fu già discussa e ritenuto essere la vera. Ma giacchè un onorevole Senatore ha sollevato il dubbio in questa materia, se il Governo lo crede, sarebbe bene che lo chiarisse, perchè il concetto nostro, nel proporre l'approvazione di questo articolo, era veramente di escludere da siffatto favore solo quei fondi che s'irrigano mediante canali, alle cui opere ha con-

corso il Governo, ma non già per l'acqua introdotta nei canali che originariamente fosse corsa in un canale governativo, ma derivata poi e distribuita con canali privati, perchè allora si dovrebbe escludere una quantità d'altre acque, e non soltanto quelle del canale Cavour, alla cui erezione concorse il Governo.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Diceva bene l'onorevole Giovanola, che per quanto siano larghi i termini nei quali è concepito l'art. 9, la disposizione del medesimo si restringe all'acqua derivata dal canale Cavour.

In vero fu questo il motivo, che dettò al Governo l'articolo, che ora è sottoposto all'approvazione del Senato.

Io credo che sia giusta la restrizione. Non deve dimenticare il Senato l'enorme spesa alla quale dovette sottostare il Governo per il canale Cavour; ed anche oggi che la Società ne è avviata, mediante il concordato che si è fatto a seguito del fallimento, e non ostante la molta acqua venduta od affittata, pure la Finanza dello Stato deve anche ora contribuire per circa tre milioni annui nelle spese di garanzia.

Ora, pare evidente che le popolazioni, alle quali giovano quelle acque, non possano invocare dallo Stato sacrifici maggiori, per promuovere l'irrigazione dei loro terreni. Lo Stato ha invece il diritto di cominciare a raccogliere il frutto dei suoi sacrifici, o ciò che è più esatto, diminuire questa passività, la quale negli anni addietro era anche maggiore. Se quelle lande sabbiose della Lomellina e di altri luoghi si convertono in fertili prati, ciò è dovuto precisamente ai sacrifici che ha fatti il paese per il canale Cavour; e quindi pare che un principio di giustizia esiga che gli alleviamenti portati da questa legge non debbano applicarsi a quei terreni.

Ma la cosa però è diversa, ed io qui non potrei combattere l'interpretazione data dall'onorevole Relatore, e mio amico Senatore Gadda, pel caso che l'acqua non fosse immediatamente derivata dal predetto canale. Se io prendo codesta acqua, e per servirmene debbo alla mia volta aprire un lungo canale, se io devo fare delle grandi opere nuove, la derivazione allora è qualche cosa che sta da sè, costituisce per

se stessa una di quelle opere che la legge vuol favorire.

Io credo allora che la disposizione di quest'articolo, non si debba estendere al caso al quale io alludo. Se noi stiamo alla interpretazione letterale dell'articolo 9, egli è chiaro che la eccezione si fa per quelle acque condotte col mezzo di opere, alla costruzione delle quali concorse l'Erario pubblico direttamente od indirettamente.

Ripeto adunque, che se per condurre queste acque in luoghi più lontani, è necessaria la costruzione di nuove opere, alle quali lo Stato non abbia concorso, si potrà sostenere, io credo, che le disposizioni di quest'articolo non possano essere applicate; ma la cosa vuole essere trattata con molta prudenza, perchè non basterà, p. e. di costruire un canale di qualche ventina o trentina di metri, per provare che si è costruita una nuova opera, alla quale lo Stato non ha concorso, e ciò basterebbe per rendere inapplicabile questa eccezione.

Io credo che non si potrà rientrare nella regola generale, e domandare che cessi la disposizione eccezionale sancita dall'art. 9, se non nel caso, in cui le opere che si dovranno comprendere saranno opere di molta entità, e tali da costituire da se stesse una rilevante impresa.

Parmi pertanto, che il Senato possa ritenere, giacchè l'onorevole Relatore ha provocato una dichiarazione del Governo, quanto io ho avuto l'onore di esporre, e rimanere convinto della necessità che quest'articolo debba essere applicato con una saggia discrezione.

Per tutte le acque, le quali goveranno direttamente, o quasi direttamente, come causa delle opere che così caramente costano allo Stato, io non credo sia il caso di accordare questa esenzione; mi pare che lo Stato ha già fatto il debito suo per i terreni che furono così resi irrigui.

Se quest'acqua si dovesse condurre ancora a luoghi distanti, se si dovessero fare in proposito opere molto importanti, per cui si possa dire che si tratta di una nuova derivazione, in non saprei vedere, in vero, come si possa negare a questa l'applicazione delle disposizioni stabilite come regola generale nel progetto di legge sottoposto all'approvazione del Senato, solo perchè le acque medesime

hanno il peccato di origine, cioè appartengono al canale Cavour.

PRESIDENTE. L'onor. Relatore ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

Senatore GADDA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Ministro delle date spiegazioni. Vorrei peraltro spiegarmi io pure intorno ad un'osservazione ora da lui fatta. Egli avrebbe dubbio che il Governo correrebbe l'eventualità ogni qualvolta si facesse qualche opera anche di poca importanza, gl'interessati dicessero: malgrado che quest'acqua derivi dal canale Cavour o da un'altr'opera che fu costruita a spese governative, noi dobbiamo godere dell'eccezione stabilita dalla legge:

A parere mio, questo pericolo non esiste e vorrei che l'onorevole Ministro considerasse che questo progetto di legge riguardando i Consorzi, non può estendersi a questi piccoli lavori a cui il Ministro allude.

Un possidente che abbia eseguito opere di poco conto per l'irrigazione, non potrà domandar nulla; nulla a lui si deve.

Bisogna che si costituisca un Consorzio, e questo per godere dei privilegi stabiliti negli articoli 7 ed 8 del progetto di legge, deve ottenere un Decreto Reale, e lo deve ottenere precisamente in seguito a relazione e proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Quindi dipenderà dal Governo il giudicare se il favore che vien chiesto sia meritato. Ed appunto l'Ufficio Centrale, per quanto studiasse di essere vigile custode degli interessi dello Stato, non credeva che tali interessi menomamente corressero pericolo dando alla legge un'interpretazione eguale a quella che ora le si dava, perchè appunto veglia a tutela dell'interesse governativo la procedura, onde ottenere il Decreto Reale per la costituzione del Consorzio; e ciò basta ad escludere il pericolo, che giustamente il signor Ministro avvertiva che vi potrebbe essere, mancando questa procedura. Io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Giovanola.

Senatore GIOVANOLA. Io pure alla mia volta debbo ringraziare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale delle ampie spiegazioni date in ordine alle mie osservazioni. Io non ho mai inteso di dire che le irrigazioni praticate con acqua derivata direttamente dal canale Ca-

vour, debbano godere i favori degli art. 7 ed 8; ma quando si tratta di costituire dei Consorzi per condurre lontano le acque del canale medesimo, io penso e godo di avere consenzienti l'onorevole Ministro e l'onorevole Relatore, che non debbano togliersi le franchigie accordate agli altri Consorzi.

Ora, le spiegazioni date dall'onorevole Relatore, accettate dal signor Ministro hanno pienamente raggiunto lo scopo che mi era proposto, e sono lieto di constatarlo. Però, debbo ancora dare una risposta all'onorevole Ministro, circa il grave scapito cui la finanza ancora soggiace, in causa della costruzione del canale Cavour. In primo luogo osservo che delle spese malamente fatte pel canale Cavour, non sono punto responsabili i proprietari dei fondi, ai quali l'acqua del canale è destinata. In secondo luogo, se ora la perdita dell'Erario è ridotta a 3 milioni, vuol dire che si sono erogate le acque di facile dispensa e che restano ad erogare le acque destinate per i luoghi più lontani. Quindi la necessità finanziaria di promuovere ed incoraggiare la costituzione di nuove e più vaste associazioni, per portare le acque sopra i molti e discosti terreni che ancora restano da fecondare. E ciò ne consiglia, anche pel solo interesse finanziario, ad applicare ai Consorzi per derivazioni dal canale Cavour gli articoli 7 e 8 della presente legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Giovanola fa qualche proposta?

Senatore GIOVANOLA. No; solo prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Relatore, le quali furono pure accettate dal signor Ministro.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 9.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 10. I Comuni e le Provincie, che, o soli, o associati ad altri Comuni, o ad altre Provincie, od anche a privati, intraprendono opere di derivazione di acque per irrigazione sono parificati ai Consorzi, e godono dei favori concessi dalla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 11. I Consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza dei loro regolamenti o statuti. Uniformandosi alla presente legge, profitteranno delle disposizioni della medesima, eccettuate quelle degli articoli 7 e 8.

» Godono anche dei benefici concessi dai detti articoli 7 e 8 i Consorzi già costituiti ed approvati con Decreto Reale, che non abbiano ancora dato principio alla esecuzione delle opere al tempo della pubblicazione della presente legge. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Così è esaurita la discussione di questo schema di legge.

La votazione a squittinio segreto si farà in altra seduta.

Ora l'ordine del giorno porterebbe il progetto di legge sull'ordinamento giudiziario. Devo peraltro comunicare al Senato che il Relatore della Commissione per lo studio di quel progetto, l'onorevole Senatore Vacca, con lettera diretta alla Presidenza, domanda per cagione d'infermità, che la discussione sia sospesa per una ventina di giorni. Chieggo quindi al Senato, se crede di accettare questa domanda.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Io mi faccio un dovere di far conoscere al Senato che essendo pervenuta alla Presidenza, allorchè io aveva l'onore di reggerla, la lettera di cui si è fatto cenno, ho partecipato al nostro Collega Senatore Vacca, che io avrei fatto valere presso al Senato le ragioni, che a me paiono giustissime, per la dilazione da lui invocata. Quindi io non posso

che raccomandare al Senato che voglia concedere la dilazione richiesta, imperocchè mi parrebbe non che inconveniente, ma strano, il voler intraprendere la discussione di un progetto di legge così importante, come è quello del quale si tratta, nell'assenza del Relatore, che, come voi bene sapete, suole essere la persona più informata, più autorevole per sostenerne la discussione.

Quindi io propongo che il Senato voglia accordare la chiesta dilazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, porrò ai voti la domanda di dilazione fatta dall'onorevole Relatore, Senatore Vacca.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora verrebbe, secondo l'ordine del giorno, in discussione il progetto di legge sopra il Codice sanitario. Ma l'onorevole Ministro dell'Interno ha annunziato alla Presidenza che egli si troverà domani e dopo domani impegnato nella discussione del suo Bilancio di prima previsione alla Camera dei Deputati. Oltrechè è assente il Relatore, il quale per altro potrebbe essere chiamato per telegramma. Di fronte a queste due difficoltà non credo possibile cominciare oggi questa discussione. Perciò avverto i signori Senatori che saranno convocati con avviso a domicilio per la prossima tornata.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).